

STATUTO
DELLA
"SANITASERVICE ASL FG S.R.L."
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "SANITASERVICE ASL FG S.R.L.".

Art. 2

La società ha per oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ASL FG nello svolgimento delle sue Funzioni.

In particolare:

1. Attività di ausiliariato, portierato, pulizia dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, nonché attività di sanificazione delle sale operatorie e dei locali destinati alle attività di cura dei pazienti;
2. Attività di trasporto dei pazienti nell'ambito del Servizio 118 - Rete Emergenza-Urgenza;
3. Attività di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. 9/1991 s.m.i.;
4. Attività di trasporto dei vaccini, del sangue, del plasma e degli emocomponenti da e verso strutture sanitarie pubbliche;
5. Attività di logistica integrata (farmaci e beni economici);
6. Attività di gestione di Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale e le attività ad esso connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il servizio di contact center, recall, front office);
7. Attività di piccola manutenzione ordinaria dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali (ad es. interventi di manutenzione edile di pitturazione o intonacatura delle pareti delle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali; interventi di manutenzione sugli infissi interni ed esterni; interventi di manutenzione degli elementi di arredo) e degli impianti ivi collocati (ad es. impianto elettrico, di condizionamento e/o riscaldamento delle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali; impianto idrico-fognante dei servizi igienici annessi alle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali);
8. Attività di gestione del sistema informativo aziendale e del correlato supporto tecnico-operativo. Restano escluse dalla possibilità di affidamento in house le attività di progettazione, implementazione e sviluppo software, che - per loro stessa natura - necessitano di profili professionali elevati e di un'organizzazione del lavoro connotate da risorse strumentali e tecnologiche, oltre che di investimenti in ricerca e formazione, di notevole

Allegato "A"
Repertorio n. 13.580
Raccolta n. 9.687

rilevanza ed in continua evoluzione;

9. Attività di manutenzione del verde.

Resta comunque escluso l'affidamento alla Società di servizi diversi da quelli rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9). Restano in ogni caso salve le determinazioni della ASL FG per l'affidamento alla società di specifiche attività.

Devono ritenersi espressamente escluse tutte le attività che costituiscano compito diretto di tutela della salute, poste direttamente in capo alla ASL FG. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'ambito delle strategie aziendali stabilite dalla Azienda Sanitaria ASL FG e da questa preventivamente autorizzate e, comunque, nel rispetto delle norme vigenti.

La società dovrà operare prevalentemente per l'Azienda Sanitaria ASL FG almeno l'80% (ottanta per cento) del fatturato deve essere realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla ASL FG. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Le quote societarie non possono essere, in alcun modo e forma e in nessun caso, cedute a soggetti terzi, pubblici o privati.

La società, per il conseguimento dei suoi scopi e per le sue attività potrà richiedere ed avvalersi di qualsiasi agevolazione prevista dalla legislazione vigente di contenuto erogatorio a livello regionale, nazionale e comunitario, nonché delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi contributivi previsti sotto qualsiasi forma, anche con riferimento alle disposizioni per le imprese che operano nei territori del mezzogiorno.

Art.3

La durata della società è fissata al **trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050)**.

Essa può essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.4

La società ha sede in Foggia. Essa può istituire e sopprimere, limitatamente al territorio di competenza della ASL FG, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

DOMICILIO

Art.5

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si deve intendere a tutti gli effetti quello risultante dal

Registro delle Imprese competente.

CAPITALE SOCIALE

Art.6

Il capitale sociale è determinato in Euro 100.000,00 (Euro centomila virgola zero zero). Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito osservando le disposizioni di legge mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e/o di crediti. La quota di partecipazione sociale è posseduta esclusivamente dalla ASL FG.

Detta partecipazione è incedibile. I versamenti sulla quota devono essere richiesti dall'Organo Amministrativo della Società nei modi e termini che saranno reputati più convenienti.

FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETÀ'

Art.7

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dal socio con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione assembleare, i versamenti effettuati dal socio a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

DECISIONI DEL SOCIO ED ASSEMBLEE

Art. 8

Sono di competenza del socio le decisioni previste dall'art.2479 C.C. Le decisioni del socio sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Altre decisioni possono essere assunte dalla ASL FG attraverso documenti sottoscritti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

La nomina dell'Organo Amministrativo e dell'organo di controllo societario e la loro revoca ai sensi dell'art.2449 C.C. sono di competenza dell'ASL FG, in persona del Direttore Generale.

All'assemblea dei soci, oltre ai compiti alla stessa riservati dalle norme, in materia, spetta deliberare in via esclusiva sui seguenti argomenti:

- a) Indirizzo, coordinamento e controllo delle strategie e politiche aziendali, tali da garantire il controllo assoluto del socio sull'attività societaria, anche attraverso la sottoscrizione del Disciplinare di Servizio;
- b) Regole di indirizzo, modalità operative e gestionali, anche in materia di determinazione degli organici e del personale in generale, ivi comprese le modalità di reclutamento, il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, l'organizzazione e gestione dei servizi, le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto sociale, l'acquisizione di beni e servizi;
- c) Vigilanza, ispezioni e verifiche relative alla gestione della società, alla documentazione tutta afferente la

società, ivi compresa quella contabile, e di tutti gli atti afferenti le competenze di indirizzo, coordinamento e controllo.

RAPPORTI TRA LA SOCIETA' E L'AZIENDA SANITARIA

Art.9

L'ASL FG esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, attraverso l'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società, in particolare a mezzo del presente statuto e dei Disciplinari di cui al capoverso successivo.

I rapporti tra l'Azienda Sanitaria e la società incaricata dell'erogazione dei servizi, in relazione agli affidamenti deliberati, sono regolati dal Disciplinare di servizio, sottoscritto dal Direttore Generale dell'ASL FG e dall'Amministratore Unico della società.

Il Disciplinare di Servizio deve contenere, tra l'altro, le modalità per assicurare la programmazione, la verifica ed il raccordo tecnico-organizzativo e operativo costante dei servizi erogati dalla società in favore delle strutture sanitarie dell'ASL FG, specificando le strutture aziendali destinatarie del servizio affidato, nonché le attività e le mansioni da svolgere nelle predette strutture, con l'indicazione dei profili professionali da adibire a tali attività.

Il Disciplinare di Servizio deve definire, altresì, i criteri di valutazione dei risultati del servizio affidato.

CONTROLLO

Art.10

Il Direttore Generale della ASL FG ha poteri di direzione, indirizzo e controllo della società. I poteri di direzione, indirizzo e controllo della società sono esercitati attraverso la fissazione dell'indirizzo e delle modalità di coordinamento e di controllo sulle strategie aziendali.

Il Direttore Generale della ASL FG esercita il controllo mediante il preventivo esame ed assenso in ordine a tutti gli atti e negozi posti in essere dall'Organo Amministrativo della società, qualora essi non siano in esecuzione dei Disciplinari o di specifici atti dell'ASL. Il Direttore Generale della ASL FG può annullare tutti gli atti che risultino in contrasto con gli indirizzi e le strategie e le politiche aziendali e/o regionali preventivamente stabilite, nonché convocare l'assemblea dei soci ed assumere i provvedimenti necessari in relazione agli atti adottati dall'Amministratore Unico che dovessero risultare in contrasto con il Disciplinare di Servizio e/o con gli indirizzi, le strategie e le politiche dell'Azienda Sanitaria e/o della Regione Puglia preventivamente stabilite. L'Organo Amministrativo della società deve consentire l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e

controllo da parte del Direttore Generale della ASL FG, nonché, ove previsto, dalla Regione Puglia.

L'Amministratore Unico deve predisporre il Business Plan, con una stima analitica dei costi gestionali e di un piano economico operativo ed un confronto dei costi che l'ASL FG potrebbe sostenere con affidamento dei servizi all'esterno, da sottoporsi ad aggiornamento in tutti i casi di mutamento rilevante delle attività o servizi affidati.

Il Business Plan deve essere approvato dal Direttore Generale della ASL ed aggiornato con cadenza triennale.

L'Amministratore Unico deve effettuare annualmente una valutazione di "customer satisfaction" dei servizi gestiti in house da trasmettere alla ASL FG, a seguito della quale valutare le azioni da mettere in campo per risolvere le eventuali criticità rilevate.

L'Amministratore Unico deve predisporre il Piano annuale delle attività e il Bilancio annuale di previsione ai fini dell'adozione degli stessi, entro il 15 (quindici) novembre di ciascun anno, da parte del Socio unico e della successiva approvazione da parte del Direttore Generale dell'ASL FG.

Gli strumenti di programmazione della Società individuano gli obiettivi da perseguire anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi.

L'Amministratore Unico deve inviare trimestralmente al Direttore Generale dell'ASL FG i rendiconti trimestrali sull'andamento della gestione anche allo scopo di verificare eventuali scostamenti dei costi previsti dal Business Plan per i singoli servizi affidati ed individuando, ove possibile, strategie di adeguamento dei costi della Società.

Qualora eventuali strategie di adeguamento dei costi relativi all'erogazione di uno o più servizi da parte della Società non consentano, entro 6 (sei) mesi dalla rilevazione dello scostamento, il ripristino della sostenibilità economica, il Direttore Generale provvede all'attivazione delle procedure per il riaffidamento all'esterno tramite procedura ad evidenza pubblica dei servizi in questione.

Ad avvenuta aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica, il Direttore Generale provvede alla revoca dell'incarico alla Società.

Qualora lo scostamento dei costi rispetto alle previsioni abbia carattere generale e sia tale da non consentire, entro 12 mesi dalla rilevazione dello scostamento, il pareggio di bilancio della Società, il Direttore Generale avvia la procedura per l'affidamento all'esterno della totalità dei servizi e, ad avvenuta conclusione della predetta procedura, procede allo scioglimento della Società.

L'assemblea approva gli atti di avvio di procedure di acquisto della Società per valori contrattuali superiori alla soglia di cui all'art.35 c.1 lettera c) D.Lgs 50/2016 per le forniture di beni e le prestazioni di servizi.

Il Direttore Generale ASL approva, previa valutazione, la definizione dell'organigramma della Società proposto dall'Amministratore Unico, e vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Fermo quanto sopra, l'organizzazione interna della società, definita nel dettaglio dall'Amministratore Unico, è sottoposta all'approvazione dell'assemblea.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.11

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè in Puglia, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento spedito al socio almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle Imprese competente.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sono valide le assemblee non formalmente convocate quando ad esse partecipi l'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'ASL FG o suo delegato.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Art.12

L'assemblea deve essere presieduta dall'Organo Amministrativo o, in caso di assenza od impedimento, da una persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare se l'assemblea è regolarmente costituita e se esiste il numero legale per deliberare.

L'assemblea, ove ritenga, può nominare un segretario, anche non socio.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato, o dal notaio.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Art.13

L'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita ed è in grado di deliberare con la presenza del legale rappresentante e dell'unico socio ASL FG.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.14

L'amministrazione della Società deve essere affidata ad un Amministratore Unico, anche non socio. L'Amministratore

Unico è nominato dal Socio unico attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dura in carica per tre esercizi consecutivi, fatta salva la possibilità di rinnovo dell'incarico per un periodo di pari durata.

L'Amministratore Unico deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di onorabilità, professionalità e autonomia, nonché dalle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R.951 del 19.06.2020 e s.m.i..

L'Amministratore Unico non può essere dipendente della ASL FG.

L'Amministratore Unico che abbia raggiunto la scadenza naturale del proprio mandato può adottare solo atti di ordinaria amministrazione nei 45 (quarantacinque) giorni seguenti; gli atti assunti successivamente sono inefficaci.

COMPENSI E RIMBORSI PER L'AMMINISTRATORE

Art.15

Il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, dell'Amministratore Unico è determinato dal Direttore generale della ASL FG sulla base del volume dei servizi affidati alla Società e del numero di personale dipendente dalla stessa Società e non può, comunque, superare il 70% (settanta per cento) del trattamento economico dello stesso Direttore Generale della ASL FG. Ai fini della determinazione del compenso spettante all'Amministratore Unico trova in ogni caso applicazione - nelle more del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs 175/2016 - il limite finanziario dell'80% (ottanta per cento) del costo annuale per compenso all'Amministratore Unico nell'anno 2013.

Oltre il compenso, all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese effettuate per ragioni d'ufficio.

Opera il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.16

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della società che non siano in contrasto con quelli conferiti alla assemblea dei soci o al Direttore Generale della ASL FG, e può compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per legge o per statuto, sono, in modo tassativo, devoluti all'assemblea.

RAPPRESENTANZA

Art.17

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della Società, ai sensi dell'art. 2475-bis del Codice civile.

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale in

giudizio e verso terzi, con facoltà di promuovere azioni ed istanze fiscali, giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, anche fiscali, nonché rilasciare procure e deleghe per ogni attività, ivi compresi tutti i rapporti con gli Istituti di Credito, spettano all'Organo Amministrativo oltre che, nei limiti della procura, ai procuratori per le operazioni loro affidate.

RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

Art.18

Il criterio generale per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi presso la Società è quello dell'evidenza pubblica.

La società fissa, con proprio provvedimento, i criteri e modalità specifiche per il reclutamento del personale da svolgersi nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs 165/2001.

Tale provvedimento è redatto sulla scorta delle indicazioni rinvenienti dalle Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle Aziende ed Enti del SSR e sottoposto all'approvazione del socio unico ASL FG.

Nell'ambito del reclutamento del personale trova applicazione quanto previsto dall'art. 30 della L.R. n. 4/2010 e dall'art. 50 del D.Lgs 50/2016 in merito alla "clausola sociale", da applicare limitatamente alla fase che va dall'affidamento dei servizi all'esterno tramite gara all'auto produzione degli stessi in house, per quanto applicabile alla società in house.

L'ASL FG fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della Società.

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Art.19

L'Amministratore Unico della Società può essere coadiuvato, nelle attività di gestione, da personale amministrativo di comparto in misura strettamente correlata al volume di attività svolte ed al numero di dipendenti della Società.

In ogni caso il numero del personale amministrativo di comparto non potrà superare l'1,5% (uno virgola cinque per cento) del numero complessivo dei dipendenti per società con un numero di dipendenti minore o uguale a 1.000 (mille); nel caso in cui trattasi di società con oltre mille dipendenti il numero dell'ulteriore personale amministrativo di comparto non potrà essere superiore all'1% (un per cento) in aggiunta ai 15 del primo scaglione (1,5% per mille).

In deroga a quanto sopra stabilito, atti deliberativi adeguatamente motivati della ASL FG potranno prevedere specifiche deroghe, anche con riferimento alla collocazione

organizzativa dei dipendenti.

Tale personale è assunto attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero può essere assegnato alla Società strumentale dall'Azienda controllante, ai sensi dell'art. 23-bis commi 7 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., sulla base di appositi protocolli d'intesa e senza l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

L'organizzazione interna della Società è definita nel dettaglio dall'Amministratore Unico, che la sottopone all'approvazione del Socio unico.

Operano il divieto di corrispondere ai dirigenti della Società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ed il divieto di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e di costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.20

Il Socio unico provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico o di un revisore, ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, con funzioni di verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti della società.

All'organo di controllo monocratico o revisore della Società spetta un compenso annuo lordo - i cui oneri sono a carico del bilancio della Società - pari al 70% (settanta per cento) di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie ai sensi dall'art. 3, co. 13, del D.Lgs.502/1992 e s.m.i..

Al sindaco o revisore si applicano le norme previste in materia dal Codice Civile.

BILANCIO E UTILI

Art.21

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato entro, centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo sarà destinato alla ASL FG, socio controllante, salva diversa determinazione di quest'ultima.

I bilanci devono essere comunicati dall'Amministratore Unico

della Società all'organo di controllo monocratico o Revisore, unitamente alla relazione di accompagnamento, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'assemblea che deve discuterlo, ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile.

Vige per la Società l'obbligo di predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale; L'Amministratore Unico, qualora emergano nell'ambito dei programmi di cui sopra uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Vige l'obbligo di elaborazione ed approvazione della relazione annuale sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale, da allegarsi al bilancio d'esercizio, che dia conto delle attività di prevenzione del rischio di cui sopra e delle altre tematiche di cui all'art.6, c.3 D.Lgs 175/2016.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE. RINVIO

Art.22

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e dall'Atto Costitutivo nonché per il venir meno del presupposto della proprietà pubblica della totalità del capitale sociale.

In caso di scioglimento della società, per tutto quanto non contemplato dallo statuto si devono applicare le norme di legge vigenti in materia.

OBBLIGHI E VINCOLI

Art.23

La società è tenuta a rispettare i vincoli normativi europei, nazionali e regionali con particolare riferimento alle norme, regolamenti e direttive regionali in materia di assunzione e di gestione del personale, di contenimento dei costi, di affidamento e gestione dei servizi, di bilancio e contabilità, di trasparenza degli atti e della gestione.

L'Amministratore Unico della società è responsabile del rispetto dei vincoli in precedenza citati.

Firmati: Massimo Russo - Donato Cascavilla (segue sigillo).